

Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei territori montani (allegato B l.r. 68/2011) a valere sull'annualità 2022 Fondo regionale per la montagna

Art. 1. Finalità

Il Fondo regionale per la montagna a norma dell'art. 87 della legge regionale n. 68 del 2011 ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane ed è destinato alle spese di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata come montana.

Art. 2. Soggetti beneficiari dei contributi

Ai sensi dell'art. 87 comma 4 della l.r. 68/2011, gli enti destinatari del Fondo regionale per la montagna sono:

- a) le unioni di comuni di cui all'articolo 67 l.r. 68/2011 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008;
- b) le unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
- c) i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).

Art. 3. Tipologia di interventi ammissibili al contributo

Le tipologie di interventi ammissibili possono essere selezionati fra uno o più degli ambiti di seguito elencati, definiti ai sensi dell'art. 85 comma 1 bis della l.r. 68/2011 ed in conformità con quelli indicati all'art.1 comma 593 della legge finanziaria n.234 del 30/12/2021, aventi quale finalità generale il contrasto al fenomeno dello spopolamento:

- la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, ivi compresi gli impianti per la produzione di energia, e del patrimonio forestale ed il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali;
- la qualità delle infrastrutture viarie;
- il potenziamento dei servizi pubblici locali, ivi comprese le infrastrutture digitali, ed i servizi socio-sanitari;
- la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere, commerciali e della cooperazione;
- la tutela dell'identità storica e culturale dei territori, la promozione e la valorizzazione del turismo sostenibile, ambientale, responsabile, ivi comprese le attività stagionali, ed il sostegno all'impiantistica sportiva;
- il sostegno all'economia circolare e la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.

Qualora il progetto interessi più ambiti l'ente proponente è tenuto a dare adeguata spiegazione della trasversalità tematica.

Art. 4. Localizzazione degli interventi

Gli interventi che rientrano in uno o più degli ambiti elencati all'art.3 devono essere localizzati esclusivamente in zona classificata come montana ai sensi dell'art. 87 comma 5 della l.r. 68/2011.

L'art. 2 del Regolamento 4/R del 28 gennaio 2020 di attuazione dell'art.87 della l.r. 68/2011 (d'ora in poi Regolamento) dispone che *“qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento risultino articolati su aree diverse del territorio montano di uno stesso ente o di più enti aggregati, deve risultare pienamente evidente l'integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l'articolazione del progetto”*.

Art. 5. Presentazione dei progetti in forma aggregata

Il Regolamento prevede all'art.1 comma 2 che:

1. gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art.2 precedente possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (le Unioni con le Unioni);
2. gli enti di cui alla lettera c) dell'art.2 precedente possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (i comuni montani e parzialmente montani con uno o più comuni montani e parzialmente montani);
3. non possono essere presentati i progetti in forma aggregata fra enti di diversa natura fra di loro, ovvero fra un'Unione ed un comune o più comuni non facente/i parte di Unione;
4. ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante;
5. in caso di progetto presentato in forma associata, dovrà presentare la richiesta di contributo il soggetto capofila, nonché beneficiario del contributo regionale. Il capofila è il soggetto cui sono attribuite le risorse e la responsabilità della corrispondenza dell'impiego delle medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato ai sensi dell'art.1 comma 3 del Regolamento. Dell'aggregazione degli enti deve esser dato conto all'atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione allo stesso di ognuno degli enti associati, sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della Regione Toscana disponibili per il finanziamento degli interventi sono pari a euro 2.000.000,00.

Ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera a) del Regolamento, tale dotazione finanziaria è destinata, sulla base della popolazione montana e della superficie montana di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 nel modo seguente:

- il 70%, pari a € 1.400.000,00, ai progetti presentati dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art.2 precedente;
- il 30%, pari a € 600.000,00, ai progetti presentati dagli enti di cui alla lettera c) dell'art.2 precedente.

Il finanziamento del fondo non può superare il 90% del costo complessivo del singolo progetto.

Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte del soggetto beneficiario, di almeno il 10% del costo totale del progetto. Tale compartecipazione è assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private e dovrà risultare dalla documentazione finale di spesa.

Il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in:

-euro 400.000,00 per le Unioni di comuni;

-euro 200.000,00 per i comuni montani e parzialmente montani.

Art. 7. Ammissibilità delle spese

Ai sensi dell'art. 87 commi 5 e 6 della l.r. 68/2011 sono finanziabili con il Fondo:

- esclusivamente le spese connesse all'investimento, nonché le spese generali attinenti e indicate negli interventi;
- le spese sostenute successivamente alla data di definitiva approvazione delle graduatorie con il decreto dirigenziale del settore regionale competente.

Le risorse del fondo per la montagna possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti per progetti sostenuti da finanziamento comunitario, statale o regionale.

Le tipologie di spese per investimento ammissibili sono quelle previste dalla L. 350/2003 art.3 comma 18.

L'IVA attinente alle spese di realizzazione dell'intervento costituisce un costo ammissibile.

Art. 8. Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del **30 settembre 2022**.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lett. b) del Regolamento, i progetti devono essere presentati utilizzando il modello di istanza con i relativi allegati appositamente predisposti. Gli enti interessati presenteranno la

domanda di contributo **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** avvalendosi del Formulario Telematico *Domanda Contributi Fondo Regionale Montagna 2022* accessibile, mediante un browser aggiornato e con SPID di secondo livello o CNS, al seguente indirizzo <https://servizi.toscana.it/formulari/#home>. La tipologia di Formulario Telematico da selezionare è denominato “*Avviso Pubblico Fondo Regionale Montagna 2022*”.

Le modalità di compilazione, registrazione e trasmissione sono illustrate nel *Manuale d’uso* consultabile direttamente sul sito regionale nella sezione “Politiche per la montagna”.

Ai fini della scadenza dei termini, farà fede la data della ricevuta di acquisizione al sistema informatico restituita, protocollata, dal sistema stesso.

Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella telematica sopra indicata e comunque quelle presentate oltre il 30 settembre 2022.

Possono presentare la domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid) o suo delegato (in questo caso deve essere allegato l’atto di delega).

La domanda di contributo conterrà i seguenti elementi obbligatori:

- i dati anagrafici del legale rappresentante dell’ente legittimato ai sensi dell’art.2 del presente avviso ovvero un suo delegato (*);
- il CUP ed il titolo del progetto (*);
- l’indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di contributo (*);
- dichiarazione della localizzazione del progetto in territorio montano (*);
- indicazione o meno di aggregazione fra enti e relativa indicazione del capofila (*);
- ambito/i di intervento ed in caso di scelta di più ambiti di intervento spiegare la trasversalità tematica (*);
- dichiarazione della spesa di investimento nonché delle spese generali attinenti e indicate nei detti interventi (*);
- costo complessivo del progetto (*);
- ammontare del finanziamento richiesto nei limiti massimi stabiliti all’art. 6 (*);
- gli allegati denominati Scheda progetto e Dichiarazione di adesione degli enti aggregati (quest ultimo solo nel caso di aggregazione fra enti) (*);
- le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte in caso di dichiarazioni mendaci (*).

(*) campi obbligatori

Non possono essere trasmesse le domande prive degli elementi contrassegnati come obbligatori.

La domanda telematica, una volta inoltrata alla Regione Toscana, sarà protocollata e immodificabile.

Non è consentito inoltrare più di una domanda telematica da parte dell’ente interessato. In caso diverso l’Amministrazione prenderà in considerazione solo l’ultima pervenuta, fermo restando il termine finale di scadenza per la presentazione della domanda sopra indicata.

Scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, è facoltà del settore competente di richiedere all’ente presentatore chiarimenti e integrazioni di istanze erronee o incomplete attraverso la medesima piattaforma telematica. L’ente stesso è tenuto a rispondere formalmente e sempre mediante la piattaforma entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta a norma dell’art.4 comma 3 del Regolamento.

I soggetti presentatori delle istanze sono in ogni caso tenuti a monitorare con frequenza la piattaforma telematica per eventuali comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell’istanza, di alcuni campi. E’ onere dell’ente presentatore assicurarsi che la domanda sia integralmente compilata e che siano inseriti nella domanda gli allegati obbligatori.

Art. 9. Criteri di valutazione

I criteri di valutazione dei progetti sono indicati all’art. 7 comma 1 lettere da a) a e) del Regolamento, in relazione a ciascuno dei quali sono determinate la pesatura percentuale sulla valutazione complessiva e i punteggi da utilizzare come segue:

a) percentuale della popolazione residente in territorio montano dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla popolazione complessiva dell'ente proponente, o dell'insieme degli enti aggregati, sulla base dell'Allegato B tabella "Territori montani" alla l.r. 68/2011:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 15 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti.

b) percentuale di territorio classificato montano, comprensivo di quello così classificato a fini regionali, dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla superficie complessiva dell'ente proponente il progetto, o dell'insieme degli enti aggregati sulla base dell'Allegato B tabella "Territori montani" alla l.r. 68/2011:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 15 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti.

c) indice di disagio¹ dell'ente proponente il progetto. Nel caso di presentazione da parte di enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in caso di presentazione in forma aggregata, l'indice è calcolato come valore medio degli indici dei singoli comuni sui territori dei quali andranno a ricadere gli effetti del progetto stesso, qualora ammesso a finanziamento:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 20 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti.

d) percentuale di decremento² temporale della popolazione residente nell'ultimo quinquennio valorizzato unicamente per comuni interamente montani e, nel caso delle unioni, per i soli comuni interamente montani ad esse appartenenti, calcolata come somma algebrica dei valori dei singoli comuni in rapporto alla popolazione complessiva degli stessi nell'anno base sulla base dei dati Istat riferiti all'ultimo quinquennio consolidato disponibile:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 20 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti.

e) qualità progettuale intesa come puntuale, chiara e ben esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette finalità del progetto nonché degli effetti e delle ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, su uno o più ambiti fra quelli elencati dall'articolo 85, comma 1 bis della l.r. 68/2011 o tra quelli tra di essi individuati dalla Giunta con propria deliberazione nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), tramite l'utilizzo di stime e indicatori adeguati alla rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 30%;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti.

Art. 10. Istruttoria e valutazione dei progetti

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 comma 1 ed 8 commi 1 e 2 del Regolamento, l'esame dei progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e la valutazione degli stessi spetta al dirigente del Settore Programmazione e finanza locale avvalendosi della collaborazione del Nucleo interdirezionale per la montagna costituito con la l.r. 18 giugno 2019 n.34, che potrà esprimere apprezzamenti valutativi e pareri tecnici, in base alle competenze individuali di ciascun componente il nucleo, rispetto ad aspetti progettuali specifici.

Il Nucleo ha la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulle proposte presentate.

L'istruttoria provvederà a:

- verificare i requisiti formali di ammissibilità e l'insussistenza delle cause di esclusione;
- attribuire i punteggi relativi alla valutazione di cui all'art.9;

¹ L'indicatore di disagio è aggiornato al 2019.

² I dati relativi al decremento temporale della popolazione sono riferiti al quinquennio 2015-2020 su dati consolidati Istat al 31/12/2020.

- predisporre le graduatorie dei progetti ammissibili e quelli finanziabili
L'istruttoria è effettuata nei 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione dei progetti.

Art. 11. Cause di esclusione delle istanze

All'esito dell'istruttoria sono esclusi i progetti:

1. le cui tipologie di intervento non siano coerenti con le finalità elencate all'art. 3 del presente avviso;
2. che non siano localizzati in zona montana;
3. che non abbiano ad oggetto spese di investimento di cui alla L. 350/2003 art.3 c.18;
4. presentati dopo la scadenza del 30 settembre 2022;
5. presentati con modalità diverse da quanto indicato all'art.8;
6. mancanti degli allegati alla domanda di contributo denominati scheda progetto e dichiarazione di adesione degli enti aggregati (quest ultimo solo nel caso di aggregazione fra enti).

Art. 12. Ammissione al finanziamento

I finanziamenti sono assegnati sulla base di due distinte graduatorie relative a:

1. unioni di comuni ai sensi dell'art.67 della l.r. 68/2011 o costituite a seguito dell'estinzione di comunità montane o che abbiano almeno il 30% del territorio classificato come montano o almeno il 30% della popolazione residente in territorio classificato come montano;
2. comuni classificati montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte un'unione di comuni diversa da quelle appartenenti alle fattispecie precedente.

Gli interventi ammessi al beneficio a conclusione del processo di valutazione sono finanziati, sulla base delle graduatorie, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Le graduatorie dei progetti utilmente collocati nelle medesime e quelli finanziabili saranno approvate con apposito decreto del Dirigente del Settore Programmazione e finanza locale che verrà assunto al termine dell'istruttoria.

Art. 13. Tempi di realizzazione degli interventi

La realizzazione degli interventi avviene entro 36 mesi dall'adozione del decreto dirigenziale di cui sopra.

La durata massima può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno secondo le modalità stabilite dall'art.6 commi 1 e 2 del Regolamento.

La durata degli interventi può essere derogata per eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, secondo le modalità definite all'art. 10 commi 3 e 4 del Regolamento.

Art. 14. Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

Le risorse del Fondo regionale per la montagna a norma dell'art.5 comma 2 lettere a) e b) del Regolamento, sono erogate, per ciascun progetto, nella misura del 50% dell'importo come anticipazione all'atto di adozione del decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse e per il restante 50% a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate.

La rendicontazione finale delle spese dovrà avvenire entro i termini previsti all'art 5 comma lettera b) del Regolamento.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione: • relazione finale sulle attività svolte; • rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle spese indicate all'art. 7 • il monitoraggio finale fisico e procedurale delle attività progettuali.

Art. 15. Monitoraggio degli interventi finanziati

Ai sensi dell'art.9 c.1 del Regolamento, gli enti beneficiari o i capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, forniscono alla competente struttura regionale, al termine di ogni anno di durata del progetto e entro 60 giorni successivi a tale termine, i dati del monitoraggio relativi all'andamento temporale,

procedurale e finanziario dell'intervento, fermo restando la rendicontazione finale di cui all'articolo precedente.

Art. 16. Responsabilità, controlli e revoca dei contributi regionali

Ogni ente assegnatario delle risorse è unico responsabile della corrispondenza dell'impiego delle medesime alle azioni e agli interventi finanziati, nonché in materia di aiuti di Stato.

I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione del finanziamento.

I soggetti beneficiari dei contributi dovranno conservare i giustificativi delle spese sostenute ed esibirli in caso di controllo anche a campione. Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alla realizzazione degli interventi.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli, anche in loco, e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservazione dei giustificativi di spesa di cui sopra.

L'art. 87 comma 9 bis della l.r. 68/2011 reca la disciplina della revoca per intero o parziale delle risorse del Fondo assegnate agli enti beneficiari ed il contestuale recupero delle somme erogate, stabilendo che le stesse sono oggetto di:

a) revoca per intero:

1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell'intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate a eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, definite nel Regolamento;

2) a causa del mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio periodico.

b) revoca parziale:

1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto;

2) se le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto.

La revoca del finanziamento ed il recupero della somma erogata a titolo di acconto pari al 50 per cento del contributo concesso sono disposti con atto del dirigente del settore competente con le modalità ed i tempi previsti dall'art.10 commi 1 e 2 del Regolamento.

Art. 17. Norme finali

Il responsabile del Settore Programmazione e finanza locale si riserva la facoltà di integrare o modificare il presente avviso, per effetto di prescrizioni nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo, tramite proprio atto.

Art. 18. Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti al fine delle domande di contributo a valere sul Fondo regionale per la Montagna di cui al presente Avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si fa presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. e) Regolamento UE 2016/679.

3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato del titolare e del Responsabile del trattamento, se nominato, con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione all'Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale Regione Toscana.

4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Programmazione e finanza locale) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. L'ente presentatore ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

6. Può essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adite le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).